

## CHI PUÒ ABILITARSI

### PROSPETTO ESPLICATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ABILITAZIONE AI SERVIZI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Il documento "Chi può abilitarsi" è in corso di aggiornamento al fine di tenere conto dei recenti provvedimenti normativi intervenuti sul tema.*

#### Le Convenzioni

Alla luce della normativa vigente in materia, l'adesione al sistema di approvvigionamento delle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ex art. 26 della L. n. 488/1999 risulta disciplinato nel seguente modo:

- a. sono obbligate ad aderire** alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto quelle tipologie di beni e servizi individuate, entro il mese di gennaio di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze:
  - le AMMINISTRAZIONI STATALI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
  
- b. hanno facoltà di aderire** alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti:
  - gli ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (pubbliche)
  - le ISTITUZIONI EDUCATIVE (pubbliche)
  - le AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
  - gli ENTI PUBBLICI TERRITORIALI LOCALI: REGIONI, PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE
  - gli ENTI PUBBLICI DI NATURA ASSOCIATIVA COSTITUITI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI: CONSORZI TRA ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI TRA ENTI LOCALI, UNIONI DI COMUNI E SIMILI
  - le ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
  - gli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
  - le CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
  - gli ENTI PUBBLICI DI NATURA ASSOCIATIVA COSTITUITI DA CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
  - le AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (NB: per gli enti del Servizio sanitario nazionale è comunque previsto l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento)
  - l'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  - le AGENZIE DI CUI AL D. LGS. N. 300/1999
  - tutti gli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI
  - le AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP), con personalità giuridica di diritto pubblico
  
- c. hanno facoltà di aderire** alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.:
  - i MOVIMENTI e i PARTITI POLITICI
  - gli ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO, di cui all'art. 3, comma 26, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti Pubblici per i lavori, i servizi e le forniture)

**d. Non sono legittimati ad aderire** alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ex art. 26 della L. n. 488/1999 tutti i soggetti che, in considerazione della loro natura, non possono annoverarsi nelle precedenti categorie ed, in particolare:

- gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI
- le IMPRESE PUBBLICHE (che non siano Organismi di diritto pubblico)
- i CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI (che non siano Organismi di diritto pubblico)
- gli ENTI DI NATURA PRETTAMENTE PRIVATISTICA

---

Per quanto concerne, i soggetti che non sono legittimati, ai sensi della normativa vigente, ad operare acquisti tramite il sistema convenzionale Consip, si segnala che gli stessi possono tuttavia abilitarsi al servizio Convenzioni esclusivamente per gli acquisti da effettuarsi per conto di soggetti legittimati ad aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A..

In tale ipotesi sarà necessario che il legale rappresentante dell'ente interessato produca una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, nelle forme di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli acquisti attraverso le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. verranno effettuati esclusivamente per conto della specifica pubblica amministrazione al solo fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di quest'ultima e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della stessa, con l'indicazione dell'atto in virtù del quale si opera l'acquisto.

## Il Mercato Elettronico della PA

Alla luce della normativa vigente in materia, la legittimazione ad operare acquisti attraverso il Mercato Elettronico risulta disciplinata nel seguente modo:

**a. hanno la facoltà, sulla base degli artt. 1, comma 1 lettera e) e 2 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101:**

- tutti i SOGGETTI, gli ENTI e gli ORGANISMI (anche aventi natura privatistica) TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI (enti pubblici ed organismi di diritto pubblico), ivi incluse le REGIONI, le PROVINCE, le CITTÀ METROPOLITANE, i COMUNI e le COMUNITÀ MONTANE che, nell'ambito delle rispettive autonomie, abbiano disposto per l'applicazione del D.P.R. n. 101/2002

**b. sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico**, a decorrere dal 1 luglio 2007, sulla base dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006:

- le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, a decorrere dal 1 luglio 2007

## Gli Accordi Quadro

Per effetto della Finanziaria 2010 (art. 2, comma 225, L. 23 dicembre 2009, n.191) la legittimazione a fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip S.p.A. è così disciplinata:

- a. **hanno la facoltà di effettuare acquisti tramite gli Accordi Quadro**, o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro:
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
  - le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del successivo comma 226, le convenzioni di cui all'art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i. possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro, fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 26.

## Il Sistema dinamico di acquisizione

Alla luce della normativa vigente in materia (art. 60 del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 287 del d.PR. 5 ottobre 2010 n 207) hanno facoltà di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della PA le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 3 comma 33 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

In particolare, sono riconducibili nella definizione di Stazione Appaltante:

- a. **le amministrazioni aggiudicatrici** (le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti);
- b. **le società con capitale pubblico**, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- c. **gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del D.Lgs. n. 163 del 2006**, qualora a tali soggetti trovino applicazione le disposizioni di cui alla parte II del detto Decreto (norme in tema di settori ordinari);
- d. **gli ulteriori soggetti** di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 163/2006.